

## RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAL FORUM TERZO SETTORE DELL'EMILIA ROMAGNA

Si riportano, di seguito, i quesiti formulati dal Forum Terzo Settore dell'Emilia Romagna e le risposte fornite dalla D.R. Emilia Romagna.

### **1) Inserimento nella denominazione sociale della natura di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/APS oppure ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/OdV**

**D.** *l'associazione può inserire nella propria denominazione la natura di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE/APS oppure ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ODV?*

**R.** La Circolare n. 14/E del 26/02/2003 (par. 4) ha precisato che, in sede di attribuzione del codice fiscale, nella denominazione dell'Ente – risultante nell'Anagrafe Tributaria – non deve essere inserita né la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” né il relativo acronimo “ONLUS”, ciò al fine di evitare che l'Amministrazione finanziaria emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati come certificazione, nei confronti di terzi, dello *status* di Onlus.

Tali indicazioni, fornite con riferimento alle Onlus, si ritengono applicabili anche per la locuzione “Ente del Terzo Settore” e per l'acronimo “ETS”, dal momento che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro con la stampa specializzata *Telefisco 2018* del 1° febbraio 2018, l'assunzione della nuova denominazione sociale di “ETS” nello statuto, durante il periodo transitorio, è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel RUNTS. Solo a partire da quel momento l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS”, sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Ulteriori chiarimenti, in merito all'inserimento dell'acronimo ETS nella denominazione sociale, sono contenuti nella Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto: *Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*<sup>1</sup>. La stessa, per quanto riguarda invece la questione OdV/APS, ha chiarito che, durante il periodo transitorio, gli acronimi OdV e APS potranno essere apposti da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'art. 101, comma 3, del CTS.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene pertanto che l'aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria, mediante l'inserimento, accanto alla denominazione dell'Ente, dell'acronimo OdV ovvero APS, possa avvenire solo con riferimento alle organizzazioni già iscritte nei relativi Registri delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale e a condizione che tale iscrizione risulti dalle banche dati disponibili sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna.

---

<sup>1</sup> La Circolare specifica che *poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, all'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS.*

Per gli enti di nuova costituzione, invece, devono ritenersi valide le indicazioni contenute nella Circolare n. 14/2003, in precedenza evidenziate.

Gli stessi potranno richiedere l'aggiornamento anagrafico solo una volta ottenuta l'iscrizione nello specifico registro OdV o APS ovvero nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo.

## **2) Possibilità di costituire APS/OdV/ONLUS da iscrivere nei registri operanti medio tempore**

**D.** *Non è necessario attendere il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per registrare gli statuti di APS/ODV, essendo possibile costituire anche oggi APS/ODV/ONLUS da iscrivere nei relativi registri e anagrafe.*

**R.** L'art. 101, comma 2, del Codice stabilisce espressamente che *«Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore».*

Il successivo comma 3 dispone che *«Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore».*

Da tali norme deriva, pertanto, che è possibile far conseguire ad un Ente di nuova costituzione la qualifica di OdV ovvero APS mediante l'iscrizione negli attuali Registri, nelle more dell'effettiva operatività del RUNTS.

Tuttavia, poiché competente ai fini di tale iscrizione è la Regione Emilia Romagna, alla stessa andranno richiesti eventuali ulteriori approfondimenti in merito alle fasi di costituzione e/o qualificazione come OdV/APS.

Al riguardo, si rammentano comunque le indicazioni operative contenute nelle note direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12604 del 29 dicembre 2017 e n. 4995 del 28 maggio 2019.

## **3) Esenzione dall'imposta di bollo**

**D.** *Sono esenti da imposta di bollo?*

**R.** L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 è molto ampia e si applica a tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS.

Sotto il profilo temporale, l'art. 82 del CTS è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, anticipatamente rispetto alle altre misure fiscali della riforma, e per il periodo transitorio,

intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le agevolazioni operano a favore di OdV, APS e Onlus iscritte nei relativi registri (art. 104, comma 1, del CTS).

La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) ha invece modificato l'art. 27 bis contenuto nella Tabella, allegato b, al DPR n. 642 del 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l'esenzione dall'imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.

Per avvalersi delle suddette agevolazioni occorre produrre idonea documentazione attestante l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe delle Onlus ovvero al Registro delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale. Per le ASD e SSD è necessario presentare la certificazione di avvenuto riconoscimento da parte del CONI.

In alternativa, si ritiene sia possibile presentare un'autocertificazione nella quale devono comunque essere riportati gli estremi di iscrizione nei suddetti registri (estremi dell'atto di iscrizione e decorrenza; numero di registrazione, laddove previsto).

Per quanto concerne il quesito inerente l'esonero dall'imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell'Agenzia dell'Entrate, si ritiene che l'agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Ai fini dell'esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell'esonero dall'imposta di bollo prima dell'iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo.

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti tale iscrizione nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

#### **4) Esenzione dall'imposta di registro**

**D.** *Sono esenti da imposta di registro?*

**R.** Si conferma che l'art. 82, comma 3, del CTS prevede l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi/statuti a "modifiche o integrazioni normative".

Tale norma, in virtù di quanto stabilito dall'art. 104 del Codice, si applica alle OdV, APS ed Onlus nella fase di revisione degli statuti che dovranno essere adeguati alle nuove prescrizioni del CTS.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede di correttivo al comma 3 dell'art. 82, con efficacia dall'11 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2018), è stata

aggiunta l'ulteriore esenzione dell'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di Volontariato e per quelli connessi allo svolgimento delle attività.

\*\*\*

L'ultimo quesito, che si ritiene debba essere approfondito in sede di tavolo tecnico, riguarda:

**5) Eventuale applicazione della sanzione in caso di ritardata registrazione degli atti**

*D. Alcuni Uffici applicano la sanzione in caso di ritardata registrazione dell'atto nonostante la registrazione degli statuti non sia prevista in termine fisso ma in caso d'uso rappresentando un onere per accedere all'iscrizione nei registri ovvero per accedere a benefici fiscali. Si richiede pertanto all'Agenzia delle Entrate regionale se condivide l'assunto e, in caso affermativo, se possa fornire agli Uffici una informazione sul punto.*